



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 3 giugno 1981, n. 308, agli articoli 3 e 5, ha riconosciuto particolari provvidenze ai familiari del personale militare deceduto a seguito di espletamento del servizio nei casi particolari di impiego in servizio di ordine pubblico, vigilanza ad infrastrutture militari e civili ovvero in operazioni di soccorso.

Le provvidenze consistono in una speciale elargizione di euro 77.468,53 (importo aggiornato dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302), pari a quella prevista nel tempo per le vittime del dovere delle Forze di polizia dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e in un trattamento speciale di pensione pari alla retribuzione che il dante causa avrebbe percepito nel tempo (rivalutato cioè in base alla dinamica salariale).

La medesima legge n. 308 del 1981, all'articolo 6, primo e secondo comma, ha invece previsto, per i familiari del personale deceduto in attività di servizio ordinario per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, la corresponsione della sola speciale elargizione di cui sopra, ridotta al 50 per cento, e incrementabile del 30 per cento se il dante causa aveva carico di famiglia (importo attuale, rispettivamente, euro 38.734,26 o euro 61.974,82).

I benefici suddetti decorrono dal 1° gennaio 1979, come previsto dall'articolo 7 della legge n. 308 del 1981; essi sono stati mutuati da quelli istituiti per le Forze di polizia con la legge 28 novembre 1975, n. 624 (per la speciale elargizione), e con la legge 27 ottobre 1973, n. 629 (per il trattamento speciale di pensione).

La speciale elargizione in misura intera (il cui importo attuale è di euro 77.468,53) ed il trattamento speciale di pensione sono corri-

sposti ai familiari del personale delle Forze di polizia deceduto nell'adempimento del dovere («vittima del dovere»). Per vittima del dovere si intende, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 27 ottobre 1973, n. 629, introdotto dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 466, quel personale delle Forze di polizia deceduto «in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico» nonché quello deceduto «in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso». Tale normativa ha prodotto una doppia sperequazione nella concessione delle provvidenze in parola. In particolare: nell'ambito dello stesso personale militare, fra i caduti in servizio ordinario per causa di natura violenta (ad esempio incidenti di volo ed automobilistici, esplosione di ordigni, e così via) ai quali è attribuita la sola speciale elargizione ridotta al 50 per cento (aumentabile del 30 per cento in caso di carico di famiglia), ed i caduti in servizio di ordine pubblico, di vigilanza alle installazioni ovvero in operazioni di soccorso che sono assimilati alle cosiddette «vittime del dovere» delle Forze di polizia, per i quali vengono quindi corrisposti ai familiari l'intero importo della speciale elargizione e il trattamento speciale di pensione; tra il personale militare e quello della Polizia di Stato, riguardo alla data di decorrenza dei benefici, che per il personale militare hanno decorrenza dal 1° gennaio 1979, mentre per quello della Polizia la speciale elargizione decorre dal 1° gennaio

1969, ai sensi della legge 4 dicembre 1981, n. 720, ed il trattamento speciale di pensione ha decorrenza economica dal 1° gennaio 1974, con l'estensione del beneficio agli eventi accaduti prima di tale data ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 27 ottobre 1973, n. 629.

Il disegno di legge riproduce il testo unificato delle proposte di legge atto Camera n. 3321 e atto Camera n. 3790, definito dalla IV Commissione nella XIII legislatura e ripresentato nella passata legislatura alla Camera dei deputati (atto Camera n. 1649), dove è stato discusso congiuntamente ad altre proposte dalla stessa Commissione Difesa a partire dal 7 febbraio 2002.

Esso è finalizzato ad intervenire sulla materia dei trattamenti in favore degli appartenenti alle Forze armate e di polizia che siano colpiti da eventi mortali, o gravemente lesivi dell'integrità fisica.

A tale fine è diretto ad introdurre specifiche modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1 della citata legge n. 308 del 1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 280, prevede il riconoscimento di benefici economici ai militari vittime di infortuni verificatisi durante il periodo di servizio, dai quali derivi la morte o una menomazione dell'integrità fisica che sia ricompresa fra quelle di cui alla tabella A ed alla tabella B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313. L'articolo 2 della legge riconosce a tali soggetti, ed ai loro congiunti, l'attribuzione della pensione privilegiata ordinaria, ed i benefici di cui agli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Il citato articolo 1 della legge, nell'individuare le categorie dei soggetti destinatari, enumera, oltre ai militari in servizio di leva, ai richiamati ed agli allievi di scuole ed accademie militari, i «militari volontari o trattenuti». Tale espressione sembra doversi riferire ai soli soggetti che si trovino in ferma volontaria ed a quelli che abbiano ottenuto l'accesso alla ferma prolungata,

escludendo dalla platea dei beneficiari i militari in servizio permanente effettivo. Tale esclusione appare del resto confermata dalla lettura dell'articolo 6 della stessa legge n. 308 del 1981, che riconosce il diritto ad una speciale elargizione in caso di decesso per effetto di eventi violenti occorsi nell'adempimento del servizio «ai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile». Dal tenore della disposizione ora citata appare infatti chiaro come *la ratio* della legge vada intesa nel senso di una sottrazione della categoria dei militari in servizio permanente dal novero dei beneficiari contemplati dall'articolo 1.

Lo stesso articolo 1 esclude espressamente dall'applicazione dei benefici i militari in licenza, in permesso, e quelli che al momento dell'evento dannoso si trovino fuori presidio senza autorizzazione.

Per quanto riguarda i benefici per i familiari, l'articolo 6 della citata legge n. 308 del 1981, come ricordato, contempla due ipotesi: il primo comma prevede l'attribuzione di una elargizione ai familiari di militari in servizio permanente e di complemento, o di personale delle Forze di polizia, deceduti in attività di servizio per effetto diretto di ferite causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio; tale elargizione è pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, per le vittime del dovere appartenenti alle Forze di polizia. L'importo attuale di tale somma è di euro 77.468,53.

Il terzo comma prevede la concessione di un'altra elargizione, a favore dei familiari dei soggetti indicati dall'articolo 1 della stessa legge n. 308 (tali sono, come si è detto, i militari in servizio di leva, i volontari, i richiamati, e gli allievi dei corpi di polizia, i quali subiscano, per causa di servizio, o durante il periodo di servizio, un evento che ne provochi la morte o una menoma-

zione): l'elargizione in questione è fissata in euro 25.822,84.

Inoltre, l'articolo 5 della stessa legge dispone, per i superstiti dei militari indicati dall'articolo 1, nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, la concessione di una elargizione pari a quella di cui alla citata legge n. 624 del 1975.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 propone la modifica dell'articolo 1 della legge n. 308 del 1981, nel senso di inserire il riferimento ai volontari e di consentire che le disposizioni previste dallo stesso articolo 1 della legge n. 308 del 1981 si applichino anche a coloro che, al momento dell'eventuale infortunio subìto, si trovassero in licenza, in permesso, o fuori dal presidio senza autorizzazione.

L'articolo 2 provvede a modificare ed integrare l'articolo 6 della legge n. 308 del 1981. In particolare, con una modifica al primo comma di tale articolo, si prevede che ai familiari dei militari indicati dall'articolo 1 della legge n. 308 del 1981, nonché a quelli dei militari in servizio permanente e di complemento e del personale delle Forze di polizia, che siano deceduti in attività di servizio per effetto di ferite causate da eventi di natura violenta, venga corrisposta una elargi-

zione speciale pari a quella attribuita dalla legge n. 624 del 1975 ai superstiti delle vittime del dovere, il cui importo attuale, come ricordato, è di euro 77.468,53.

Con l'aggiunta di un nuovo comma (dopo l'ultimo), si riconosce inoltre ai soggetti destinatari delle disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 308 il diritto al trattamento di pensione, già previsto, dall'articolo 3 della stessa legge, a beneficio di vedove ed orfani del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia caduti in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari o in operazioni di soccorso. Tale pensione è stabilita in misura pari al trattamento complessivo corrisposto al congiunto al momento del decesso.

L'articolo 3 prevede che la decorrenza della legge abbia inizio il 1° gennaio 1996.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge sono valutati dall'articolo 4 in 1,461 milioni di euro all'anno per il triennio 2008-2010, e vengono posti a carico del «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. Per l'urgenza delle misure previste, si raccomanda una tempestiva approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «di leva» sono inserite le seguenti: «, i militari in servizio volontario»;
- b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.

1. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole da: «è corrisposta» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista per i superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624»;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 3, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1,461 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

